

Chi esce dalla Snc anticipa l' ingresso

Gian Paolo Tosoni

le società di persone La partecipazione, anche minoritaria, in una società di persone ostacola l' applicazione del forfait. Ma era così anche prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019. Si pone così il problema di stabilire se sia possibile cedere la partecipazione nel corso del 2019 potendo, quindi, applicare il regime forfettario già da questo anno. Le Entrate hanno affrontato la questione con la circolare 10/E/2016 precisando che la causa di esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d' imposta nel quale si intende applicare il regime di favore; ciò in virtù del fatto che lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima (acquirente) alla data di chiusura dell' esercizio. Tuttavia,

da affermazioni più recenti dell' Agenzia sarebbe emerso che la causa inibente debba cessare prima dell' inizio del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario. Ne consegue che, secondo questa interpretazione, non potrebbe accedere al forfettario chi detiene ancora la partecipazione al 1° gennaio 2019 e intenda cederla nello stesso anno. In realtà, rispetto alle quote in società di persone non è intervenuta alcuna modifica normativa. Quindi si ritiene ancora valida l' interpretazione della circolare 10/E/2016, in quanto la causa di esclusione ha lo scopo di evitare l' assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria (d' impresa o di lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo d' imposta; se la partecipazione viene ceduta prima della fine dell' anno, il reddito non concorre alla formazione del reddito in tale esercizio. Inoltre, si ritiene che non dovrebbe ostacolare l' accesso al regime la partecipazione in società semplice, a patto che la società dichiari solo redditi fondiari. Lo dice la risoluzione 27/E/2011 con cui fu riconosciuta ai produttori agricoli che esercitano l' attività nei limiti posti dall' articolo 32 del Tuir la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio con riguardo alle altre attività di impresa, arti e professioni svolte. La compatibilità dovrebbe sussistere anche in presenza di una società semplice di gestione



immobiliare i cui redditi vengono dichiarati nel quadro B. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.